

Comune di FIESCO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 4
Codice Ente: 10746
Fiesco
Adunanza del 22/02/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza (1)STRA-ORDINARIA diprima..... convocazione - seduta
....pubblica.....

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI.

L'anno.....DUEMILADODICI..... addì.....22..... del mese di ...FEBBRAIO.... alle ore
.....21,00..... nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi
i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) Piacentini Giuseppe	X	
2) Zanenga Barbara in Guercilena		X
3) Bernocchi Matteo	X	
4) Marcarini Enzo	X	
5) Bignami Selene	X	
6) Barbieri Gianni		X
7) Marcarini Alessandro	X	
8) Fava Giuseppe Marino	X	
9) Frosi Paolo	X	
10) Mussi Valentina		X
11) Pigola Davide	X	
12) Cordini Luigi	X	
13) Cembali Roberto	X	
TOTALI	10	3

Partecipa il Segretario Comunale dr. Oleotti Gian Antonio.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Piacentini Giuseppe, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto la seguente innovativa disciplina in materia:

- L'articolo 14, commi 25-31, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, di cui all'art. 21, c. 3, della Legge n. 42/2009 (di cui 2 entro il 31/12/2011 e le altre 4 entro il 2012).
- L'articolo 16, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, in base al quale i Comuni fino a 1.000 abitanti sono obbligati a gestire tramite Unione tutte le funzioni a decorrere dal giorno di proclamazione degli eletti nel Comune di un determinato ambito territoriale. Tuttavia, tale obbligo viene meno nei riguardi dei Comuni che, alla data del 30/09/2012, risultino esercitare tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici mediante convenzione.
- Con il Decreto Milleproroghe, D.L. n. 216 del 29/12/2011 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011) - art. 29, comma 11, è stata disposta la proroga di mesi 6 nei riguardi dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti.

CHE l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali è finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad un'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati.

CHE l'obiettivo che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le seguenti finalità indicate dalla legge: "*il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni*", oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

CHE l'ulteriore finalità, che si intende, inoltre, perseguire, è quella della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

RICORDATO che il comma 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), in tema di individuazione di un limite demografico minimo inferiore a n. 10.000 abitanti complessivi (limite previsto dalla normativa statale), conferisce alle Regioni il potere di ridurre il predetto limite a n. 5.000 abitanti complessivi, previa emanazione di una specifica legge regionale.

DATO ATTO che i Comuni di Fiesco e Castelleone hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni inerenti i seguenti ambiti comunali:

- Polizia Locale;
- Servizi sociali.

RICHIAMATA, in particolare, la Legge n. 65/1986 che disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza, nonché in quelle delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali.

RICHIAMATA, altresì, la Legge Regionale n. 4/2003, disciplinante il riordino e la riforma della normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

ATTESO che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia locale rappresenta il miglior strumento giuridico per attuare un presidio integrato dei territori comunali convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi, consentendo di conseguire, mediante tale modello

organizzativo, una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attuando, altresì, una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti.

RICHIAMATA, altresì, la vigente normativa disciplinante il settore dei servizi sociali, in particolare la Legge n. 328/2000 (art. 22, comma 4).

RILEVATO che i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l'oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

PRESA VISIONE dell'allegata bozza di Convenzione-Quadro, costituita da n. 8 articoli.

RITENUTO di approvare la citata bozza di Convenzione-Quadro e di istituire la gestione in forma associata delle suindicate funzioni.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 30.

VISTO l'articolo 14, commi 25-31, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

VISTO l'articolo 16, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE.

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'allegata bozza di Convenzione-Quadro per la gestione in forma associata delle funzioni comunali inerenti i seguenti ambiti comunali, composta da n. 8 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Polizia Locale;
- Servizi sociali.

2. Di istituire la gestione in forma associata delle predette funzioni, fra i Comuni di Castelleone e Fiesco.

3. Di dare atto che la gestione in forma associata delle citate funzioni comunali avrà decorrenza dalla sottoscrizione della relativa convenzione con efficacia sino al 31/12/2016 e possibilità di rinnovo, previa deliberazioni consiliari degli enti interessati, salva la possibilità di recesso unilaterale e/o consensuale, da deliberarsi entro il 31 Ottobre con decorrenza dall'anno successivo.

4. Di dare atto che l'oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

5. Di dare atto, inoltre, che la gestione associata delle funzioni e dei correlati servizi è disciplinata dalla o dalle convenzioni attuative tra Comuni, nonché da appositi regolamenti od accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, che devono stabilire e precisare:

- l'indicazione precisa del contenuto della funzione oggetto di gestione associata;
- le concrete modalità organizzative di esercizio delle funzioni e dei servizi connessi;
- i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.

6. Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

7. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Castelleone, quale ente capo-convenzione, nonché agli enti territoriali superiori (Provincia di Cremona e Regione Lombardia).

Stante l'urgenza di procedere,

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

DELIBERAZIONE _C.C._ n. 4 del 22 FEB 2012

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica :

FAVOREVOLE

Fiesco, li 22 FEB 2012
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
.....Dr. Oleotti Gian Antonio.....

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Piacentini Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to dr. Oleotti Gian Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 60 PUBBL. ALBO P.

La suesesa deliberazione:

☐ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

Fiesco, li 23/03/2012

Il Segretario Comunale
F.to dr. Oleotti Gian Antonio

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiesco, li 21 MAR 2012



Il Segretario Comunale

... dr. Oleotti Gian Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Fiesco, li 03 APR 2012



Il Segretario Comunale

F.to OLEOTTI



ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI

Le Amministrazioni comunali

di

CASTELLEONE e FIESCO

Rappresentate dai rispettivi Sindaci:

Sig.

e

Sig.

procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Castelleone n. del
- deliberazione del Consiglio Comunale di Fiesco n. del

Come segue:

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 16 della legge n. 148/2011 e dall'art. 29 del D.L. 216/2011 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

VISTE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

tutto ciò premesso

convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI

I Comuni di CASTELLEONE E FIESCO convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 31, lettera a), legge n. 122/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti sei funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 come segue:

- 1) Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (70% spese)
- 2) Funzioni di polizia locale.
- 3) Funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché edilizia scolastica.
- 4) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti.
- 5) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio integrato.
- 6) Funzioni del settore sociale.

Le funzioni di **Polizia Locale** e del **Settore Sociale** saranno esercitate in forma associata secondo le modalità previste dagli articoli seguenti entro i termini di legge.

Le restanti funzioni saranno esercitate con detta modalità entro i prescritti termini di legge.

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di CASTELLEONE.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.4 verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi atti di indirizzo/accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla presente convenzione.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Castelleone o, in sua assenza, da un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti anche per l'eventuale scioglimento o a termine o anticipato.

Articolo 6

DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata sino al 31 Dicembre 2016 e potrà essere rinnovata con deliberazioni dei consigli comunali.

La recessione unilaterale e/o consensuale dovrà essere deliberata dal consiglio comunale entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed avrà decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente sottoposta ai Consigli Comunali.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000.